



Costituzione di fondo patrimoniale

1. Documenti e informazioni comuni a tutte le parti a seconda della loro natura

1.1. Persone fisiche:

- copia di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, patente di guida, passaporto), **in caso la residenza fosse variata rispetto a quella riportata sul documento si invita a farlo presente allo Studio Notarile;**
- copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- stato di famiglia con indicazione dei rapporti di parentela;
- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o dell'unione civile (con eventuali annotazioni) rilasciato dall'anagrafe del Comune ove è stato celebrato il matrimonio o l'unione civile (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- copia di eventuale altro atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in precedenza;
- se si tratta di modifica di una preesistente convenzione stipulata anteriormente al 6 maggio 1981, autorizzazione alla modifica in copia autentica da parte del Tribunale.

Attenzione

La necessità di formalità più rigorose renderà strettamente necessario un colloquio preventivo con il Notaio qualora debbano intervenire in atto persone che:

- non sanno o non possono leggere e scrivere;
- non sanno o non possono sottoscrivere;
- non sanno o non possono leggere e scrivere in lingua italiana;
- sono mute e/o sordomute;
- sono non vedenti;
- hanno difficoltà motorie.

Qualora il nucleo familiare risulti composto anche da figli o, a maggior ragione, da figli minori sarà necessario produrre il documento di identità e il codice fiscale anche con riguardo a questi soggetti non componenti.

La copia autentica dell'autorizzazione alla modifica può essere rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente oppure dall'avvocato che ha seguito il procedimento.

1.1.1. Cittadini stranieri extracomunitari (non appartenenti all'Unione Europea):

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Attenzione

È strettamente necessario che i cittadini stranieri (sia comunitari sia extracomunitari, per questi ultimi in particolare quelli sprovvisti di permesso di soggiorno) prendano da subito contatti con lo Studio Notarile perché sarà necessario verificare attentamente il rapporto tra la loro legge nazionale e la legge italiana sotto il profilo del regime patrimoniale della famiglia.

1.1.2. Procuratori:

- se procuratore speciale, originale in bollo della procura speciale che dovrà precisare che il procuratore agisce come mero *nuncius* senza discrezionalità con riguardo all'atto da compiere.

1.2. Ogni tipologia di componente

1.2.1. Normativa antiriciclaggio:

Il Notaio provvederà, al più tardi prima della stipula dell'atto, all'identificazione della clientela e del titolare effettivo dell'operazione. A tal fine le parti, qualsiasi sia la loro tipologia, devono dichiarare al Notaio:

- la propria attività lavorativa;
- se persone politicamente esposte;
- lo scopo e la natura della prestazione;

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scivria (AL) 15053



- il valore/corrispettivo dell'operazione;
- l'origine dei fondi impiegati;
- il titolare effettivo dell'operazione.

2. Informazioni e documenti necessari in base alla tipologia di bene costituito in fondo patrimoniale **SENZA** effetti donativi

2.1. Immobili

2.1.1. Immobile acquistato con atto notarile:

- copia dell'atto notarile di acquisto dell'immobile, in caso vi siano degli allegati di qualunque tipo o si avesse a disposizione l'intero fascicolo portare tutti i documenti inerenti (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);

2.1.2. Immobile ricevuto in successione a causa di morte:

- copia della dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- copia della ricevuta (mod. F23 o mod. F24) dell'avvenuto pagamento delle imposte;
- certificato di morte (lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- copia autentica in bollo dell'eventuale atto di rinuncia all'eredità di alcuni chiamati alla successione;
- in caso di successione testamentaria, copia autentica dell'atto notarile portante il verbale di pubblicazione/registrazione del testamento (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento).

Attenzione

Qualora la successione non sia stata seguita da accettazione (tacita/espressa o beneficiata) dell'eredità e non siano decorsi venti anni dall'apertura della stessa sarà necessario procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità formalizzata con l'atto di costituzione di fondo patrimoniale. Si precisa che questa operazione, volta a garantire la continuità delle trascrizioni e richiesta dalla legge, determina un costo in termini di imposte e in termini di onorario notarile.

2.1.3. Immobile locato:

- oltre alla documentazione richiesta al punto 2.1.1 o 2.1.2, copia del contratto di locazione munita degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

2.1.4. Immobile ipotecato:

- oltre alla documentazione richiesta al punto 2.1.1 o 2.1.2, copia completa del contratto di mutuo;
- riferimenti della filiale della banca presso cui è in essere il mutuo con il nominativo del referente della filiale e i suoi recapiti (telefono, e-mail, ecc.);
- copia della ricevuta di pagamento dell'ultima rata del mutuo;
- conteggio estintivo del mutuo alla data dell'atto.

Attenzione

Qualora l'immobile da costituire in fondo patrimoniale sia gravato da ipoteca è necessario dare preventiva comunicazione della volontà di procedere con la costituzione del fondo patrimoniale al creditore ipotecario.

2.2. Azioni

- visura camerale, anche non aggiornata, della società (lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- copia dello statuto vigente della società (lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- copia completa dell'eventuale atto notarile di acquisto delle azioni da costituire in fondo patrimoniale;

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scivvia (AL) 15053



- se emessi, gli originali dei titoli (certificati) azionari;
- copia del libro dei soci aggiornato.

Attenzione

Il giorno dell'atto dovranno essere esibiti i certificati azionari (se emessi) e il libro soci per farne estratto autentico.

3. Informazioni e documenti necessari in caso di bene costituito in fondo patrimoniale CON effetti donativi:

Qualora l'atto costitutivo del fondo patrimoniale determini anche effetti relativi al trasferimento di diritti reali sui beni in oggetto sarà necessario integrare la documentazione richiesta al punto 2, in base alla tipologia di bene, con quella necessaria per l'atto di donazione, a tal fine è opportuno consultare l'elenco dei documenti necessari per predisporre un atto di donazione ma è anche fortemente consigliato usufruire di un preventivo colloquio con il Notaio per avere l'indicazione analitica dei documenti necessari nel caso concreto.

Sarà inoltre necessario indicare:

- se tra le parti sono intercorse precedenti donazioni di qualsiasi tipologia e, in caso positivo, produrre gli atti relativi alle donazioni precedenti;
- il valore dei beni donati per le finalità fiscali e repertoriali.

4. Regole per l'amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale ed eventuali deroghe riguardanti il regime autorizzativo:

Le parti potranno decidere il regime di amministrazione dei beni nel fondo prevedendo:

- che possano disporre dei beni solo con il consenso di entrambi e, in presenza di figli minori, con l'autorizzazione del giudice competente da concedersi nei soli casi di necessità od utilità evidente;
- che possano disporre dei beni singolarmente, senza il consenso congiunto, salva, in presenza di figli minori, l'autorizzazione del giudice competente da concedersi nei soli casi di necessità od utilità evidente;
- che possano disporre dei beni singolarmente, senza il consenso congiunto, o con il consenso congiunto ma in ogni caso, in presenza di figli minori, senza alcuna autorizzazione giudiziale.

Attenzione

Si precisa che la regolamentazione delle modalità di amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale non può derogare ai principi civilistici, pertanto, anche in caso di facoltà di disporre dei beni singolarmente, l'atto dispositivo potrà essere compiuto solo dal soggetto o dai soggetti titolari del diritto reale sul bene.